



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Servizio Penale

Relazione su novità normativa

La legge n.27 del 2020 (di conversione del d.l. 17 marzo 2020, n.18) e il d.l. n. 28 del 2020. Il giudizio penale di Cassazione.

Rel.: 46/20

Roma, 6 maggio 2020

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il rinvio delle udienze. - 2.1. Il "periodo cuscinetto". - 3. I procedimenti indifferibili per legge. - 3.1. I procedimenti da trattare su richiesta di parte. - 4. La sospensione dei termini. - 5. La soppressione del comma 22 dell'art. 83. - 6. La sospensione della prescrizione. - 7. La disciplina dettata per il giudizio di legittimità. - 7.1. La prescrizione rispetto ai procedimenti iscritti *ante* 9 marzo. - 8. Considerazioni di sintesi. - 9. I termini delle misure cautelari. - 9.1 Termini di fase e termini massimi. - 10. Il processo "a distanza" secondo la legge di conversione (art. 83, comma 12-bis d.l. n. 18 del 2020). - 11. Il giudizio di cassazione: Le udienze camerale non partecipate e quelle *de plano*. - 12. Il procedimento camerale partecipato e l'udienza pubblica (art. 83, comma 12-ter, d.l. n. 18 del 2020). - 13. La disciplina delle deliberazioni collegiali (art. 83, comma 12-quinquies, d.l. n. 18 del 2020).

1. Premessa.

Gli interventi emergenziali, adottati con specifico riguardo allo svolgimento dell'attività giurisdizionale, si sono stratificati nel corso degli ultimi due mesi seguendo una logica sostanzialmente unitaria, basata sul rinvio dei procedimenti non strettamente necessari e lo svolgimento delle restanti attività – ivi compresa la celebrazione delle udienze – con modalità "da remoto", tali da limitare al massimo la compresenza dei diversi operatori del diritto e delle parti interessate.

Con la precedente relazione n.34/20, si era già provveduto ad esaminare i principali aspetti innovatori che erano stati predisposti con il d.l. 17 marzo 2020, n.18, sottolineando come tale intervento normativo, al pari di quello contenuto nel d.l. n.11 del 2020, aveva carattere generale e si applicava ai procedimenti penali pendenti in ogni stato e grado,

senza che fosse prevista una normazione di dettaglio che tenga conto della peculiarità del giudizio di legittimità.

In sede di conversione, la **l. 24 aprile 2020, n.27** ha inserito specifiche previsioni che concernono il giudizio in Cassazione, con riferimento ai procedimenti per i quali è prevista la trattazione necessaria, al regime della prescrizione e alle modalità di celebrazione delle udienze.

L'emergenza epidemiologica ha determinato una forte spinta verso una maggiore informatizzazione del processo penale. Essa si è concretizzata nell'utilizzo della posta elettronica certificata o di altri strumenti telematici per effettuare le comunicazioni o le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati per contenere gli effetti dell'epidemia sui procedimenti penali (art. 83, commi 13, 14 e 15, del d.l. n. 18 del 2020), nel deposito degli atti e dei documenti con modalità tecnologiche (in forza dei protocolli d'intesa che sono stati stipulati tra le parti o dei provvedimenti dei capi degli uffici giudiziari ex art. 83, commi 5, 6 e 7, d.l. n. 18 del 2020) e nella trattazione dei procedimenti penali con soggetti collegati a distanza. Quest'ultimo aspetto, in particolare, è oggetto dell'art. 83, comma 12, del d.l. n. 18 del 2020, che regola, nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, la partecipazione da remoto delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare mediante video-conferenze o con altri collegamenti da remoto individuati con provvedimento della apposita Direzione generale del Ministero della Giustizia. Allo stesso tema sono dedicate ulteriori disposizioni che sono state introdotte dalla legge di conversione dello stesso decreto legge. Si tratta dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quinquies dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, che di seguito saranno illustrati, con particolare attenzione ai profili che attengono al giudizio di cassazione.

Il quadro normativo di riferimento ha subito una ulteriore e rilevante modifica per effetto del **d.l. 30 aprile 2020, n.28** che ha modificato la legge n. 27 del 2020, entrata in vigore nel medesimo giorno.

Con la presente Relazione, che va ad integrare la n.34/20, si procederà all'esame delle novità di maggior rilievo, nonché ad approfondire alcune specifiche tematiche che – nella prima fase di applicazione della novella – hanno destato dubbi interpretativi.

2. Il rinvio delle udienze.

L'art.83, comma 1, d.l. n.18 del 2020 prevedeva che "le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020".

Nelle more della conversione è intervenuto l'**art.36 del d.l. 8 aprile 2020 n.23** che ha ulteriormente ampliato il periodo temporale di sospensione dell'attività ordinaria, prevedendo che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è **prorogato all'11 maggio 2020**. Conseguentemente

il termine iniziale del **periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020**».

Al di là dell'aspetto strettamente legato all'individuazione del termine finale della sospensione differito con altro provvedimento normativo, il contenuto dell'art.83, commi 1 e 2, è rimasto inalterato a seguito della conversione. Ne consegue che, per i procedimenti con udienze ricadenti nel periodo 9 marzo - 15 aprile (*rectius* 11 maggio 2020) e fatte salve le eccezioni previste dall'art.83, comma 3, va disposto il rinvio d'ufficio, disposto fuori udienza e comunicato alle parti con modalità telematiche (art.83, commi 13 e 14).

Alla disciplina normativa è stata data attuazione con i decreti n.47 e n.55 del 2020 del Primo Presidente della Corte di Cassazione che, per quanto concerne espressamente il settore penale, ha disposto che – salve le eccezioni previste – tutti i procedimenti le cui udienze erano fissate fino all' 11 maggio 2020 sono **“rinviati d'ufficio e fuori udienza”** a data successiva al 30 giugno 2020.

Occorre precisare che, secondo talune letture dottrinali, il rinvio disciplinato dall'art.83, comma 1, si applicherebbe non solo ai procedimenti con udienza già fissata, ma anche a quelli per i quali non era stata ancora disposta la trattazione. Si tratta di una soluzione che non pare trovare conferma nel dato normativo, posto che la norma in esame dispone espressamente il rinvio delle udienze ricadenti nel periodo temporale indicato, non menzionando affatto la generalizzata sospensione di tutti i procedimenti pendenti.

Altro dubbio interpretativo riguardava la necessità di disporre formalmente il rinvio, essendosi ipotizzato che il differimento, conseguendo *ex lege*, non richiederebbe una specifica attività da parte dell'organo giudicante, soluzione, questa, in effetti, adottata in alcuni uffici di merito. La tesi del differimento *ex lege* e senza l'adozione del provvedimento di rinvio non è stata tuttavia recepita con riguardo al giudizio in Cassazione, avendo i decreti n.47 e 55 del Primo Presidente fatto riferimento alla necessità di un **apposito provvedimento di rinvio disposto fuori udienza**.

2.1. Il “periodo cuscinetto”.

In base alla disciplina dettata dall'art.83, l.n. 27 del 2020, è possibile individuare un primo periodo per il quale è previsto il “rinvio d'ufficio” delle udienze (comma 1) che scade l'11 maggio 2020; per il periodo successivo, i commi 6 e 7 hanno demandato ai capi degli uffici l'adozione delle misure necessarie al contenimento del COVID-9, in particolare prevedendosi, al **comma 7, lett. g)**, la possibilità di disporre il «rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3».

Pur nel silenzio della legge, pare corretto affermare che la possibilità di disporre tale ulteriore rinvio d'ufficio possa essere **diversamente graduata**, nel senso che è rimesso ai singoli capi degli uffici giudiziari di verificare se e quali procedimenti rinviare.

L'arco temporale del rinvio disposto dal capo dell'ufficio è stato ampliato per effetto dell'**art.3, lett. i), d.l. n.28 del 2020**, che **sostituisce la data del 30 giugno 2020 con quella del 31 luglio 2020, ovunque prevista nell'art.83, l.n. 27 del 2020.**

Ne consegue che attualmente i capi dei singoli uffici, in considerazione delle specifiche esigenze valutate in relazione alle finalità di prevenzione dell'epidemia, hanno la facoltà di disporre il rinvio dei procedimenti, esclusi quelli per i quali operano le deroghe di cui all'art.83, comma 3, fino al 31 luglio.

Per quanto concerne specificamente la Corte di Cassazione, vanno richiamati i decreti n.47 e n.55 del Primo Presidente, con i quali è stata data attuazione alla previsione di cui all'art.83, comma 7, lett.g). Con tali decreti è stato stabilito in primo luogo il rinvio – a data successiva al 30 giugno 2020 – di tutti i procedimenti con udienza già fissata tra il 9 marzo e l'11 maggio, inoltre, avvalendosi della previsione di cui al citato comma 7, lett.g), i procedimenti ricadenti nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno sono stati rinviati a data successiva, salvo le eccezioni di cui si dirà in seguito.

Rispetto a tali provvedimenti occorre in ogni caso tener conto della sopravvenuta disposizione che, come detto, ha spostato dal 30 giugno al 31 luglio 2020 il periodo entro il quale il Primo Presidente può disporre l'ulteriore rinvio dei procedimenti.

3. I procedimenti indifferibili per legge.

La previsione originaria contenuta nell'art. 83, comma 3, del d.l. n.18 del 2020 stabiliva che la sospensione dei termini (e il rinvio d'ufficio delle udienze) non operasse:

- per i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
- per i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;
- per i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive.

La norma in esame ha posto particolari problemi interpretativi in merito all'esatta individuazione dei procedimenti nei quali, nel periodo di sospensione, scadono i termini di cui all'**art. 304 cod.proc.pen.** Trattandosi di tematica strettamente collegata all'esame del regime di sospensione dei termini di fase relativi alle misure cautelari, se ne tratterà unitariamente in seguito (§ 9).

In sede di conversione, l'elenco dei procedimenti per i quali è prevista la necessaria trattazione è stato ampliato con l'inserimento dei seguenti casi:

- procedimenti di convalida dell'ordine di **allontanamento dalla casa familiare** (ai sensi dell'art. 282-bis c.p.p.);
- procedimenti relativi al **mandato di arresto europeo** (ai sensi della legge n. 69 del 2005);
- procedimenti di **estradizione** (ai sensi degli artt. 697 e ss. c.p.p.).

L'ampliamento dei casi in cui si deve procedere a trattazione necessaria potrebbe comportare problemi applicativi lì dove il procedimento fosse stato già rinviato, sulla base dell'originaria previsione del d.l. n.18 del 2020, successivamente modificata in sede di conversione.

Il problema assume specifica rilevanza per quanto concerne i procedimenti relativi alle procedure di estradizione od al MAE, pendenti dinanzi alle Corti d'Appello o alla Cassazione. Qualora si sia proceduto al rinvio delle udienze fissate nel periodo per il quale il d.l. n.18 prevedeva il differimento d'ufficio, si pone la necessità di verificare se si debba o meno procedere alla nuova ed anticipata fissazione di tali udienze, dal momento che è venuta meno la norma che imponeva il rinvio. Al quesito pare corretto dare risposta negativa, atteso che il differimento è stato disposto in applicazione del principio *tempus regit actum*, né potrebbe riconoscersi una portata retroattiva alla norma processuale, introdotta solo in sede di conversione, che ha sottratto i procedimenti in questione alla regola generale del rinvio d'ufficio.

La questione, tuttavia, va esaminata tenendo conto anche dell'ulteriore effetto che era conseguito al rinvio d'ufficio e, cioè, la **sospensione del termine di prescrizione**. Si tratta di un aspetto che può essere dirimente nei procedimenti estradizionali o di consegna europea, posto che la prescrizione del reato per il quale si procede è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di consegna (a fronte della cospicua giurisprudenza sul tema, si veda, da ultimo, Sez.6, n.6239 del 17/02/2020, Marongiu, Rv. 278345). Venuta meno la previsione normativa che disponeva il rinvio necessario del procedimento, ne consegue che non sarebbe più applicabile neppure la sospensione del termine di prescrizione, eventualmente tenuto in considerazione dall'organo giudicante nel disporre a suo tempo il rinvio. Si potrà discutere se la sospensione del termine possa operare quanto meno per il periodo di vigenza del solo decreto legge (soluzione non agevolmente percorribile, data la natura sostanziale della prescrizione), ma non pare facilmente confutabile il fatto che, **dall'entrata in vigore della legge di conversione, l'effetto sospensivo sia venuto meno**.

Quanto detto dovrebbe comportare che, a seguito della modifica della previsione contenuta nel d.l. n.18 del 2020 e dell'inserimento dei procedimenti "estradizionali" tra quelli per i quali è prevista la trattazione necessaria, occorrerà verificare nuovamente il termine di prescrizione e procedere all'eventuale fissazione, senza tener conto della sospensione inizialmente prevista dal decreto legge. Tuttavia, sia pur limitatamente ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, occorrerà tener conto anche del nuovo regime della sospensione della prescrizione introdotto all'art. **83, comma 3-bis**, di cui si dirà in seguito.

Peraltro, quanto meno con riguardo ai giudizi pendenti in Cassazione, il problema relativo al differimento dei procedimenti estradizionali ed in tema di MAE dovrebbe avere una limitata incidenza, in quanto tali procedimenti erano già stati indicati – nel decreto n.47 del

Primo Presidente – tra quelli che potevano essere trattati dopo il periodo di sospensione necessaria inizialmente fissato con termine sino al 15 aprile 2020 (si veda quanto previsto al punto 2, lett. d del citato decreto).

3.1 I procedimenti da trattare su richiesta di parte.

In sede di conversione è stata mantenuta la previsione secondo cui, per determinate tipologie di procedimenti, opera la regola del differimento d'ufficio, salvo che non intervenga un'espressa richiesta di trattazione da parte dell'interessato.

Permane, pertanto, la regola secondo cui la sospensione dei termini (e il rinvio d'ufficio delle udienze) non operano, "**quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda**", per:

- procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o di sicurezza;
- procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

Richiamate sul tema le osservazioni svolte nella precedente relazione n.34/20 di questo Ufficio, va sottolineato come – in merito alle modalità della richiesta di trattazione – in sede di conversione sia stata inserita un'apposita norma relativa al procedimento dinanzi alla Cassazione.

All'art.83, comma 3-bis, infatti, si prevede che la **richiesta di tenere** comunque l'udienza, nei casi previsti dal comma 3, lett. b), può essere avanzata esclusivamente dai difensori che rappresentano detenuti, imputati o proposti dinanzi alla Suprema Corte. Si tratta di una norma che, a ben vedere, pare fare applicazione del principio generale contenuto nel novellato art.613 cod. proc. pen., in base al quale la parte non può presentare personalmente memorie in sede di legittimità, occorrendo che tali atti siano sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. La previsione contenuta all'art.83, comma 3-bis, proprio perché costituente un'esplicazione del principio di cui all'art.613 cod. proc. pen., dovrebbe trovare applicazione non solo con riguardo alla richiesta di trattazione dei procedimenti indicati all'art.83, comma 3, ma anche per avanzare la richiesta di **discussione orale prevista dal comma 12-ter** su cui più oltre.

In ordine alle modalità mediante le quali la richiesta di trattazione di cui all'art. 83, comma 3, va presentata, anche in sede di conversione del decreto legge non sono state fornite indicazioni, soprattutto non venendo specificato se la richiesta debba avvenire entro un determinato termine.

Tale lacuna è stata integrata, per quanto riguardante i giudizi di legittimità, con il **decreto n.36/20 del Primo Presidente**, nel quale si è specificato che la richiesta di trattazione del procedimento debba essere formulata dalla parte interessata **entro il**

termine di tre giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del decreto sul sito della Corte, da inoltrarsi anche via PEC inviata alla cancelleria della Sezione penale dinanzi alla quale è fissata l'udienza (e analoga disciplina è stata riproposta anche nei successivi decreti **n.47 e n.55**).

Con i citati decreti, inoltre, è stata poi dettata una disciplina apposita per quanto riguarda i procedimenti già fissati nel periodo intercorrente tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 e per i quali è previsto il rinvio; ove si tratti di procedimenti per i quali è consentita la trattazione su richiesta di parte, si prevede che l'atto di impulso debba pervenire entro il termine di sette giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito della Corte (avvenuta il 10 aprile 2020).

La disciplina regolamentare deve comunque essere letta congiuntamente alla previsione contenuta all'**art. 3, lett. i), d.l. n.28 del 2020**, che **sostituisce la data del 30 giugno 2020, con quella del 31 luglio 2020, ovunque prevista nell'art. 83, l.n. 27 del 2020**.

4. La sospensione dei termini.

Strettamente correlata alla previsione del rinvio delle udienze è la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, originariamente prevista per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile e, successivamente, estesa fino all'11 maggio 2020.

Anche tale la norma non ha subito modifiche, essendo stato mantenuto, al comma 2, il riferimento ai termini di durata delle indagini preliminari, a quelli previsti per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della motivazione, per la proposizione di atti introduttivi del giudizio e del giudizio esecutivo, per la proposizione di impugnazioni. Si tratta, tuttavia, di una **esemplificazione non esaustiva dei termini**, come reso evidente dalla previsione di chiusura secondo cui sono sospesi "in genere, tutti i termini procedurali".

Parimenti immutata è la previsione relativa ai cosiddetti **termini a ritroso** rispetto ai quali mantengono validità le considerazioni già svolte, con specifico riferimento al giudizio in Cassazione, nella relazione n.34/20.

5. La soppressione del comma 22 dell'art.83.

Il susseguirsi di tre distinti atti normativi che hanno condotto alla individuazione del periodo di sospensione (d.l. n.11 del 2020, d.l. n.18 del 2020 e d.l. n.23 del 2020) ha sollevato dubbi interpretativi in ordine agli effetti, potenzialmente pregiudizievoli, che sarebbero potuti derivare dalla mancata conversione del d.l. n.11 del 2020. Il problema era stato affrontato dall'art.83, comma 22, del d.l. n.18 del 2020, che prevedeva **l'espressa abrogazione delle norme contenute agli artt. 1 e 2 del d.l. n.11 del 2020**, peraltro modificando anche l'individuazione dei procedimenti sospesi e di quelli suscettibili di trattazione.

Tale soluzione aveva destato perplessità, essendosi evidenziato come il d.l. n.18 del 2020 era intervenuto con una disposizione retroattiva che andava a coprire il periodo, sia pur limitato dal 9 al 17 marzo (data di entrata in vigore), rispetto al quale erano state abrogate le norme che inizialmente prevedevano – in termini non del tutto sovrapponibili – la sospensione dell'attività giurisdizionale.

La questione appare di non marginale rilevanza nella misura in cui la sospensione dei procedimenti ha comportato anche la sospensione dei termini di fase delle misure cautelari e dei termini di prescrizioni, sicché la successione delle norme ha prodotto evidenti effetti *in malam partem*.

In sede di conversione, il Legislatore **ha soppresso il comma 22 dell'art.83** che, a sua volta, prevedeva l'abrogazione degli artt.1 e 2 d.l. 8 marzo 2020, n.11, introducendo una norma di coordinamento e salvaguardia, con l'evidente finalità di predisporre una copertura normativa agli atti posti in essere nel vigore dei decreti legge non convertiti, facendo salvi tutti gli effetti prodottisi in precedenza.

Al contempo, **l'art.1, comma 2, ella l.n. 27 del 2020** prevede espressamente che «I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14».

La *ratio* della norma è chiaramente quella di offrire una copertura legislativa agli atti compiuti nel periodo in questione, anche se lascia sostanzialmente aperto il problema della legittimità di un intervento retroattivo *in malam partem* relativo non solo ad istituti processuali, quali la sospensione dei termini di fase, ma anche sostanziali con specifico riferimento alla disciplina della sospensione della prescrizione.

6. La sospensione della prescrizione.

Tema strettamente collegato al rinvio delle udienze ed alla sospensione dei termini processuali è quello concernente la sospensione della prescrizione, rispetto alla quale la legge di conversione ha apportato rilevanti modifiche, proprio con riferimento al giudizio di legittimità.

La disciplina è contenuta in quattro diversi commi dell'art.83, in particolare:

- **Comma 3-bis** (introdotto in sede di conversione) «Nei procedimenti **pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 (31 luglio 2020, per effetto del d.l. n.28 del 2020)**, il decorso del termine di prescrizione è sospeso **sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione** e, in ogni caso, non oltre il **31 dicembre 2020**»
- **Comma 4** «Nei procedimenti penali **in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2** sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il

corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale»;

- **Comma 9** «Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020» **(i.e., 31 luglio 2020, per effetto del d.l. n.28 del 2020)**;
- **Comma 12-ter** (introdotto in sede di conversione) che disciplina la trattazione non partecipata delle udienze in Corte di Cassazione salvo che intervenga la richiesta di trattazione orale, nel qual caso «se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, **i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato**»

Si tratta di una disciplina articolata e che ancora la sospensione della prescrizione a presupposti diversi, il che determina – oltre ad una non agevole interpretazione – il sovrapporsi delle previsioni generali, applicabili a tutti i procedimenti, rispetto alla disciplina derogatoria e di favore prevista per i soli procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione.

Procedendo per ordine, l'art.83, comma 4, che contiene la regola generale applicabile a tutti i procedimenti penali, fa dipendere la sospensione della prescrizione dalla **sospensione dei termini ai sensi del comma 2**, non venendo, invece, direttamente richiamato il comma 1, che disciplina il rinvio delle udienze fissate nel periodo di sospensione dell'attività giudiziaria.

Tale apparente incongruenza non dovrebbe impedire una lettura logico-sistematica, ove si tenga conto della disciplina generale dettata dall'art.159 cod. pen., lì dove stabilisce che «il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge».

Posto che l'art.83, comma 1, individua sicuramente un caso di **sospensione del processo penale ex lege**, dovrebbe allora ritenersi che la sospensione della prescrizione trovi applicazione, con riguardo ai casi in cui l'udienza ricada nel periodo in cui è previsto il rinvio d'ufficio, sulla base della previsione generale dell'art.159 cod. pen. ed a prescindere dall'inserimento di una specifica previsione dettata dall'art.83, comma 4.

Il comma 4 dell'art. 83 rimanda al comma 2, nel senso che subordina la sospensione della prescrizione alla sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, sicché, affinché la prescrizione non decorra, **occorre che vi sia un atto al quale sia collegato un termine.**

Per quanto concerne i ricorsi pendenti in Corte – **salvo a verificare l'incidenza del nuovo comma 3-bis dell'art.83** - questi si troverebbero, tuttavia, fino al momento della fissazione dell'udienza, in una fase non contraddistinta da alcun termine processuale sì che, per essi, la sospensione della prescrizione non opererebbe (il solo termine ipotizzabile potrebbe essere quello di trenta giorni, previsto per la decisione del ricorso, decorrente "dalla ricezione degli atti" di cui all'art. 311 comma 5, cod. proc. pen., peraltro riguardante procedimenti trattabili a richiesta di parte poiché afferente a misure cautelari, e inoltre specificamente indicato nel comma 9 dell'art. 83, la cui sospensione però sarebbe del tutto irrilevante ai fini della prescrizione, concernendo appunto procedimenti cautelari).

Dunque, così stando le cose, l'ufficio "spoglio" sezionale dovrebbe procedere comunque a selezionare, oltre ai ricorsi attinenti i procedimenti rientranti nelle tipologie trattabili, anche quelli di tipologie diverse ma con prescrizione quanto meno imminente.

Una volta poi fissati, però, con ogni probabilità, si dovrebbe ritenere che, con il provvedimento di fissazione, cui sono collegati i termini dilatori di cui all'art. 610 comma 5, cod. proc. pen., inizi a decorrere la sospensione della prescrizione, indipendentemente dal fatto che i procedimenti possano essere trattati o debbano essere rinviati.

Ne deriverebbe l'incongruenza per cui, al solo fine di "bloccare" la prescrizione, dovrebbero essere fissati procedimenti per i quali già si conoscerebbe la non praticabilità della trattazione nel periodo di emergenza, conseguendone, in sostanza, che la data dell'udienza andrebbe individuata successivamente alla conclusione del "periodo di emergenza".

La suddetta regola, peraltro, trova un contemperamento nella previsione contenuta all'art.83, comma 9, lì dove si prevede che la sospensione della prescrizione opera «non oltre il 30 giugno 2020» **(i.e. 31 luglio 2020, per effetto del d.l. n.28 del 2020)** lì dove sia stato adottato il provvedimento che differisce ulteriormente le udienze fino al 31 luglio 2020 (art.83, comma 7, lett. g). In tal modo, si è inteso contemperare le esigenze del differimento delle udienze per consentire alle parti l'esercizio dei propri diritti con l'eccessiva dilatazione della sospensione della prescrizione, nel senso che **ove il rinvio dell'udienza avvenga entro il 31 luglio 2020, si potrà applicare all'intero periodo la prescrizione, mentre, se il rinvio è successivo, il decorso del termine sarà comunque circoscritto fino al 31 luglio 2020.**

7. La disciplina dettata per il giudizio di legittimità.

Rispetto alla disciplina generale della sospensione della prescrizione, in sede di conversione è stata introdotta una norma derogatoria applicabile ai soli procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione.

L'art.83, comma 3-bis, infatti, stabilisce che, nei procedimenti **pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 (31 luglio 2020, per effetto del d.l. n.28 del 2020)**, il

decorso del termine di prescrizione è sospeso **fino alla data dell'udienza fissata per la trattazione** e, comunque, non oltre il **31 dicembre 2020**.

La norma pare dettata dalla consapevolezza che i termini di prescrizione, relativi ai procedimenti penali che giungono al grado di legittimità, sono prossimi a spirare; al contempo, la ripresa dell'ordinaria attività della Corte risentirà sicuramente della sospensione pregressa, sicché sarà necessario disporre di un lasso temporale adeguato al fine di calendarizzare i processi rinviati e quelli pervenuti tra il 9 marzo ed il 31 luglio.

Se la norma dunque persegue chiaramente la *ratio* di agevolare la Corte nel momento del ritorno alla "normalità", meno chiaro è l'ambito applicativo della disposizione.

In particolare, il comma 3-bis pare introdurre un duplice ordine di requisiti, lì dove fa riferimento ai **procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo tra il 9 marzo ed il 31 luglio 2020**. L'utilizzo della congiunzione "e" dovrebbe indurre a ritenere che la norma richieda la contestuale sussistenza di entrambi i requisiti. Tuttavia, non è agevole individuare il significato di tale duplice ordine di presupposti cui la norma subordina l'ampliamento del periodo di prescrizione.

Ove si ritenga che la "pendenza" si determina dal momento in cui i ricorsi pervengono alla cancelleria centrale sino al momento della loro decisione, l'ulteriore requisito secondo cui la sospensione si applica ai soli procedimenti pervenuti nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio varrebbe, essendo tale precisazione altrimenti inutile, ad escludere dalla sospensione della prescrizione i ricorsi sì pendenti ma pervenuti anteriormente al 9 marzo.

Se così si interpretasse la norma, ne conseguirebbe che la più ampia sospensione dei termini di prescrizione sarebbe dunque applicabile **ai soli procedimenti pervenuti nel periodo tra il 9 marzo ed il 31 luglio 2020**. (Al fine di dare un senso alla previsione normativa che richiama la "pendenza" del procedimento in Cassazione, si potrebbe ritenere che, con tale specificazione, si sia inteso escludere l'applicazione all'eventuale giudizio di rinvio, conseguente all'annullamento da parte della Corte. Interpretata in tal senso, l'endiadi "procedimenti pendenti e pervenuti" assumerebbe uno specifico significato normativo, dovendosi altrimenti appunto ritenere che il riferimento alla pendenza del procedimento rappresenterebbe una specificazione ultronea).

La soluzione sopra prospettata, pur essendo quella maggiormente conforme al dettato normativo, implicherebbe comunque un'applicazione della norma ad un numero limitato di procedimenti, tenuto anche conto del fatto che nel periodo di tempo considerato e, in particolare, in quello ricompreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, tutte le attività giudiziarie hanno subito un forte rallentamento, se non addirittura un blocco, con conseguente assai ridotto afflusso in Corte di nuovi procedimenti.

Secondo una diversa lettura, si potrebbe sostenere che l'art.83, comma 3-bis, indichi **due diversi ed autonomi criteri** cui ricollegare la sospensione del termine di prescrizione, nel senso che questa si applicherebbe non solo ai procedimenti iscritti nel periodo compreso

tra il 9 marzo ed il 31 luglio 2020, ma **anche a quelli iscritti in epoca precedente ed ancora pendenti rispetto a tale arco temporale.**

Ciò determinerebbe un obiettivo regime di favore per la Corte, consentendo una più agevole ed ordinata ripresa dell'attività *post* emergenza, potendosi contare su un'estensione della sospensione della prescrizione sostanzialmente generalizzata a tutti i procedimenti pendenti.

Tuttavia, quest'ultima interpretazione presuppone una forzatura sia del dato letterale che di quello sistematico.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si rileva come la norma non utilizzi affatto la locuzione secondo cui il più ampio periodo di sospensione opera per tutti i procedimenti pendenti nel grado di legittimità e **per quelli che pervengono** alla Corte di cassazione nel periodo dell'emergenza sanitaria, bensì si esprime prevedendo, come già visto, che tale regime si applichi ai "procedimenti **pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria....**".

Del resto, e come già anticipato sopra, se si fosse effettivamente inteso estendere il periodo della sospensione della prescrizione a tutti i procedimenti pendenti in Cassazione fino ad una certa data (31 luglio 2020), non avrebbe avuto senso alcuno "ritagliare", all'interno dei procedimenti pendenti, un termine decorrente dal 9 marzo 2020 posto che sarebbe stato più logico e lineare limitarsi a stabilire l'applicabilità della sospensione della prescrizione, fino al 31 dicembre 2020, per tutti i procedimenti pendenti in Cassazione alla data del 31 luglio 2020.

Ed anzi, quanto all'aspetto sistematico, la tesi della generalizzata sospensione della prescrizione pare contrastata dal **raffronto tra il comma 3-bis ed il comma 12-ter**; quest'ultimo ha introdotto come regola generale, valevole fino al 31 luglio 2020, la trattazione delle udienze in forma esclusivamente camerale non partecipata salvo espressa richiesta del ricorrente di trattazione in forma orale.

Ebbene, tale norma prevede, in chiusura, che «se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, **i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato**».

Si tratta di una ulteriore ipotesi di sospensione della prescrizione che sarebbe stata del tutto superflua ove si ritenesse che tutti i procedimenti pendenti in Cassazione beneficiano della sospensione della prescrizione fino al 31 dicembre 2020, termine evidentemente più ampio rispetto a quello richiamato dal comma 12-ter.

In conclusione, l'art.83, comma 3-bis, si presta a due interpretazioni alternative, l'una propensa a riconoscere per tutti i procedimenti pendenti in Cassazione la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della prescrizione, l'altra che limita tale effetto ai soli procedimenti pendenti ed iscritti tra il 9 marzo ed il 31 luglio 2020.

La prima soluzione garantirebbe meglio la *ratio* sottesa alla previsione derogatoria introdotta per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, mentre la seconda sembra essere quella maggiormente conforme al dettato normativo.

7.1 La prescrizione rispetto ai procedimenti iscritti *ante* 9 marzo.

Qualora si recepisca la tesi secondo cui il disposto dell'art.83, comma 3-bis si applica ai soli procedimenti pervenuti in Cassazione tra il 9 marzo ed il 31 luglio 2020, si pone il problema di verificare la sorte dei procedimenti già pendenti in Cassazione prima di tale intervallo temporale e, quindi, di tutti quelli pervenuti alla cancelleria della Cassazione in **data anteriore al 9 marzo 2020**, rispetto ai quali dovrebbe trovare applicazione la disciplina generale dettata all'art.83, commi 4 e 9.

In particolare, per i procedimenti rispetto ai quali **sia stata fissata udienza nell'arco temporale dal 9 marzo all'11 maggio 2020**, ovvero fino al 30 giugno 2020 (in virtù dei decreti presidenziali n.47 e n.55) la sospensione della prescrizione opererebbe per l'intero periodo del differimento e, comunque, non oltre il **30 giugno 2020, applicandosi il disposto dell'art.83, comma 9, che fa riferimento al "tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g)" (termine comunque suscettibile di ampliamento fino al 31 luglio 2020, stante la modifica introdotta dal d.l. n.28 del 2020).**

Per i procedimenti rispetto ai quali, invece, **non sia stata fissata udienza** nel periodo del differimento d'ufficio (9 marzo - 11 maggio) o determinato dai decreti presidenziali, non dovrebbe applicarsi la sospensione dei termini di cui all'art.83, comma 1, in quanto non si procede al rinvio dell'udienza (mancando una preventiva fissazione), né tanto meno potrebbe trovare applicazione la sospensione della prescrizione "ordinaria", come disciplinata dall'art.83, comma 4, in quanto operante solo rispetto **ai procedimenti per i quali vi siano "termini processuali" sospesi**. Neppure potrebbe trovare applicazione la disposizione dell'art.83, comma 9, che a sua volta fa riferimento ai procedimenti rinviati nel periodo indicato dall'art.83, comma 7, lett. g).

Trattandosi di procedimenti apparentemente sottratti alla disciplina della sospensione della prescrizione, si pone dunque il problema di valutare la possibilità della loro fissazione al fine di impedire l'estinzione del reato.

L'unico rimedio per riconoscere un sia pur limitato periodo di sospensione della prescrizione sarebbe, come già anticipato sopra, quello di fissare l'udienza, anche se il procedimento non rientri tra quelli a trattazione necessaria o su richiesta, entro il termine del 31 luglio 2020, il che consentirebbe di computare quanto meno la sospensione prevista dall'art.83, comma 9, che, tuttavia, opera, al massimo, fino alla suddetta data. Tale soluzione, tuttavia, dovrebbe essere conciliata con la disciplina dettata dai decreti presidenziali n.47 e n.55 che non sembrano ricomprendere **i procedimenti a rischio di**

prescrizione tra quelli suscettibili di trattazione nel periodo in cui vige la regola del differimento d'ufficio.

In alternativa, si potrebbe avallare la tesi di chi ritiene che la sospensione della prescrizione dovrebbe operare non solo per i procedimenti la cui udienza è stata effettivamente fissata nel periodo di sospensione *ex lege*, ma anche per quelli che sarebbero stati **suscettibili di trattazione** in tale periodo. Se così fosse, si potrebbe allora sostenere che per i procedimenti, pervenuti prima del 9 marzo 2020, senza che sia stata fissata l'udienza, la sospensione resterebbe comunque sospesa, ma in ogni caso non oltre il 31 luglio 2020 (in applicazione del principio generale dettato dall'art.83, comma 9).

8. Considerazioni di sintesi.

La disciplina della sospensione della prescrizione presenta plurimi profili di incongruenza, sia con riguardo alla regola generale che con riguardo alla norma appositamente dettata per il giudizio di legittimità. In particolare, si rileva che l'aver collegato la sospensione della prescrizione alla **sospensione dei termini ai sensi del comma 2** comporta che tutti i procedimenti pendenti, non ancora fissati in udienza e rispetto ai quali non vi è alcun termine suscettibile di sospensione, non beneficerebbero della sospensione dei termini di prescrizione. Ciò comporta che, per rendere applicabile la sospensione della prescrizione, occorra quanto meno la fissazione dell'udienza entro il periodo di sospensione *ex lege* o nel periodo di rinvio disciplinato dall'art.83, comma 7, lett. g). In tal modo, la stessa avrebbe tuttavia una durata limitata al massimo fino al 31 luglio 2020 e, comunque, presupporrebbe una fissazione dell'udienza meramente finalizzata a far scattare il meccanismo normativo cui è collegata la sospensione della prescrizione.

Una possibile soluzione, pertanto, potrebbe essere quella di ricomprendere i procedimenti a rischio di prescrizione tra quelli di cui sia possibile la trattazione, al pari di quelli indicati dall'art.83, comma 3, nell'arco temporale – non eccedente il 31 luglio 2020 – rispetto al quale i capi degli uffici possono disporre il rinvio delle udienze ex art.83, comma 7, lett. g).

La problematica è ancor più rilevante per quanto concerne i giudizi pendenti in Cassazione. Come si è visto in precedenza, l'aver previsto una sospensione "allungata" fino al 31 dicembre 2020, costituisce solo in apparenza un regime di particolare favore, ma, in concreto, la previsione dell'art.83, comma 3-bis, potrebbe avere un ambito applicativo talmente circoscritto da produrre effetti trascurabili, rispetto alla mole di procedimenti pendenti in Corte.

Peraltro, la disciplina in esame ingenera una palese incongruenza logica lì dove riconosce un termine di prescrizione più ampio ai procedimenti iscritti tra il 9 marzo ed il 31 luglio 2020, mentre, per i procedimenti già pendenti, dovrebbe applicarsi il ben più limitato regime ordinario, nonostante questi ultimi – essendo già pendenti – potrebbero riguardare reati con termine di prescrizione più ravvicinato rispetto a quelli iscritti a far data dal 9 marzo.

9. I termini delle misure cautelari.

Così come previsto per la prescrizione, anche la durata dei termini relativi alle misure cautelari è suscettibile di sospensione, secondo una duplice previsione normativa contenuta all'art.83; in particolare si prevede:

- **Comma 4** « Nei procedimenti penali **in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2** sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e **i termini di cui agli articoli 303 e 308** del codice di procedura penale».
- **Comma 9** «Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e **i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi** per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020» (ora 31 luglio 2020 ex d.l. n.28 del 2020).

Completa la disciplina dei termini in materia cautelare il disposto dell'art.83, comma 3, lett. b), che inizialmente escludeva il differimento dei procedimenti rispetto ai quali, nel periodo nel periodo intercorrente tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020, scadevano i termini di cui all'art.**304 cod. proc. pen.**

L'art.36 del d.l. n.23 del 2020, ha rimodulato la suddetta previsione contenuta nel d.l. n.18 del 2020, prevedendo che il rinvio dell'udienza «non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020», sicché non vanno rinviati i procedimenti nei quali il termine ex art.304 cod. proc. pen. scade entro il **12 novembre 2020**.

Tale indicazione è stata recepita nei decreti n.55 e n.59 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, lì dove si stabilisce che non si dispone il rinvio dei procedimenti già fissati nel periodo 9 marzo – 30 giugno 2020 e rispetto ai quali **entro la data del 12 novembre 2020** scadano i termini di cui all'art.304 cod. proc. pen..

Per quanto concerne l'individuazione dei termini che determinano la trattazione ex art.83, comma 3, nel commentare le disposizioni inizialmente contenute nel d.l. n.18 del 2020, si era già ritenuto che i termini cui la norma faceva riferimento dovessero essere solo **i termini di durata massima della custodia cautelare previsti dal comma 6 dell'art.304, cod. proc. pen.**, atteso che le previsioni contenute ai primi cinque commi del suddetto articolo non concernono la durata della misura, bensì disciplinano le ipotesi di sospensione.

Tale soluzione ha trovato conferma normativa giacché l'art.3, comma 1, n.2, d.l. n.28 del 2020, ha precisato che non sono differibili i «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono **i termini di cui all'articolo 304, comma 6,**

del codice di procedura penale», in tal senso modificando il previgente disposto dell'art.83, comma 3, lett. b).

10. Il processo "a distanza" secondo la legge di conversione (art. 83, comma 12-bis d.l. n. 18 del 2020).

Nell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, la legge di conversione n. 27 del 2020 ha inserito il nuovo comma 12-bis, secondo cui, "dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020", le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA).

Questa disposizione, che è dunque destinata ad operare per un periodo circoscritto, assicura la mera possibilità della trattazione a distanza del giudizio, non imponendo necessariamente il ricorso a tale modalità. Essa, prevedendo una efficacia a far data dal 9 marzo 2020, pare anche intervenire a ratifica delle attività giudiziarie già svolte con mezzi telematici a partire da tale momento, in forza dei provvedimenti dei capi degli uffici giudiziari e dei protocolli d'intesa stipulati in diversi circondari tra il Tribunale Ordinario, la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale e, per quanto attiene al giudizio di legittimità, fra la Corte di cassazione, la Procura Generale presso la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense. Al riguardo, appare opportuno segnalare in ogni caso che non sembra configurabile alcun profilo di nullità in relazione alle attività eventualmente svolte nelle more, senza che siano state formulate eccezioni, alla presenza dei difensori, dovendosi anche aggiungere che l'eventuale vizio sarebbe comunque sanato ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.

Il presupposto che rende possibile il ricorso alla trattazione da remoto, secondo la norma introdotta dalla legge di conversione del d.l. n. 18 del 2020 è rappresentato dal fatto che al giudizio non debbano prendere parte soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti. E' dunque escluso che possano partecipare a distanza testimoni non appartenenti alla polizia giudiziaria o persone la cui presenza fosse necessaria per l'assunzione di mezzi di prova, come una ricognizione o un confronto o un esperimento. Il collegamento a distanza, invece, a differenza di quanto previsto dall'art. 83, comma 12, d.l. n. 18 del 2020, non è più limitato alle sole persone detenute, internate o sottoposte a misura cautelare. In forza di collegamento telematico, in particolare, è stata prevista la possibilità di escutere periti e consulenti tecnici.

L'art. 3 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, poi, è intervenuto sulla nuova norma, aggiungendo all'art. 83, comma 12-bis, del d.l. n. 18 del 2020 un ulteriore periodo secondo cui «fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano,

salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti».

E' dunque necessario, per lo svolgimento del processo da remoto, che ricorra anche il presupposto del consenso delle parti, tanto per le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, quanto per quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, senza che abbia più alcun rilievo, per quanto attiene ai testimoni, il fatto che si tratti di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. Tale presupposto, peraltro, non occorre perché sia disposto il collegamento a distanza ex art. 83, comma 12, d.l. n. 18 del 2020 per le persone detenute, internate o sottoposte a custodia cautelare.

L'art. 3, comma 1, lett. i), del d.l. n. 28 del 2020, inoltre, ha esteso il termine finale di efficacia della norma sul processo da remoto al 31 luglio 2020.

Le udienze penali, più specificamente, possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. A tal proposito, il comma 12-bis pare fare riferimento al provvedimento del 20 marzo 2020 con il quale la predetta direzione ha stabilito che le udienze penali si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen. ovvero, in alternativa, con i programmi a disposizione dell'amministrazione Skype for Business o Microsoft Teams.

L'art. 83, comma 12-bis, come introdotto dalla legge n.27 del 2020, poi, stabilisce che "lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti". Questa previsione, piuttosto che rappresentare una mera affermazione di principio, pare richiamare il giudice all'obbligo di accertarsi che sia sempre attivo il collegamento con la postazione remota in cui si trovano le parti, essendo egli comunque tenuto alla rinnovazione degli atti qualora tale collegamento non fosse stato in concreto idoneo a permettere un'efficace interlocuzione ai soggetti del giudizio.

Sul piano delle modalità operative, "prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione, giorno, ora e modalità del collegamento". L'art. 83, comma 13, del d.l. n. 18 del 2020 stabilisce che per le notificazioni e le comunicazioni relative agli avvisi ed ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali previsti dalla stessa norma si debba ricorrere alla posta elettronica certificata; il comma successivo della stessa norma stabilisce poi che detti adempimenti debbano essere indirizzati al difensore di fiducia, "ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio".

I difensori sono tenuti, come espressamente previsto dal comma 12-bis, ad attestare l'identità dei soggetti assistiti, esercitando una funzione pubblicistica che, invero, non appare inedita. Ai sensi dell'art. 83, comma 3, cod. proc. civ., ad esempio, il difensore certifica l'autografia della sottoscrizione della procura rilasciatagli dal proprio assistito (sulla

natura pubblicistica di tale funzione, cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 17473 del 02/09/2015, Rv. 637465).

Gli imputati, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Questa misura risulta indispensabile per garantire l'esercizio dell'attività difensiva.

In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'art. 284, comma 1, cod. proc. pen., invece, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la video-conferenza, quando disponibile. La formulazione della norma sembra riconoscere una mera alternativa ("anche"), così che parrebbe possibile che la persona ristretta agli arresti domiciliari possa anche essere autorizzata a partecipare all'udienza recandosi presso il difensore. Qualora sia stato stabilito che la persona sottoposta a regime cautelare domiciliare si rechi presso un posto di polizia giudiziaria attrezzato, tuttavia, la sua identità è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente nel momento del collegamento.

L'ausiliario del giudice, unico soggetto che deve partecipare al giudizio dall'ufficio giudiziario, ha il compito di documentare le attività, dando atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si è accertata l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, cod. proc. pen. o di vistarlo, ai sensi dell'art. 483, comma 1, cod. proc. pen.

11. Il giudizio di cassazione: Le udienze camerale non partecipate e quelle *de plano*.

La nuova norma appena illustrata, dunque, consente la trattazione dei giudizi penali con il ricorso a collegamenti da remoto. Essa è riferibile, alla luce del suo dettato generale, anche ai procedimenti camerale, mentre non pare potere regolare, quanto al giudizio di legittimità, le udienze penali non partecipate e *de plano* di cui agli artt. 610, comma 5-*bis* e 611 cod. proc. pen., le quali, mancando di una udienza di "discussione", vanno interamente ricondotte alla disciplina dell'art. 83, comma 12-*quinq*, del d.l. n. 18 del 2020, come introdotto dalla legge n. 27 del 2020 (e come si vedrà ne prosiegua, subito modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g), del d.l. n. 28 del 2020) che regola infatti la fase della deliberazione, effettuabile comunque anch'essa da remoto.

Già il Primo Presidente della Corte di Cassazione, adottando diversi provvedimenti per disciplinare l'attività giudiziaria di legittimità (decreti n. 36 del 13 marzo 2020, n. 44 del 23 marzo 2020, n. 47 del 31 marzo 2020 e n. 55 del 10 aprile 2020,) aveva fissato le regole per la celebrazione delle udienze penali non partecipate e *de plano* mediante l'utilizzo di strumenti di collegamento da remoto per limitare il contatto e gli spostamenti dei giudici e del personale amministrativo interessato alla celebrazione dell'udienza.

Nel decreto n. 44 del 23 marzo 2020, in particolare, il fondamento normativo di questi provvedimenti è stato individuato nelle disposizioni del d.l. n. 18 del 2020 e, specificamente, nelle misure che, ai sensi dell'art. 83, comma 5, di tale d.l. i capi degli uffici giudiziari possono adottare per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica. La disposizione appena illustrata, invero, non prevede espressamente il procedimento in camera di consiglio non partecipato previsto dagli artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen. e quello *de plano* di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., sì che dalla mancata previsione di tali udienze camerale è stata desunta l'intenzione del legislatore di riservare la loro disciplina alla potestà organizzativa del Capo dell'Ufficio.

In forza del decreto n. 44 del 2020:

- fino al 15 aprile 2020, per la celebrazione delle udienze camerale non partecipate e *de plano*, nei casi previsti dell'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020, è stato consentito l'utilizzo degli strumenti di collegamento "da remoto" forniti dall'amministrazione;

- per il periodo decorrente dal 16 aprile 2020 si procede con le stesse modalità per la trattazione dei procedimenti camerale penali non partecipati e *de plano*, che saranno individuati con le modalità organizzative da adottarsi ai sensi dell'art. 83, comma 6 e 7, d.l. n. 18 del 2020.

Il Presidente del collegio o un magistrato delegato da questi deve essere presente nella camera di consiglio della Corte per redigere il ruolo informatico mediante il sistema informatico della Corte stessa (SIC) e consegnarlo, una volta sottoscritto, alla cancelleria perché sia accluso al verbale dell'udienza, nel quale il cancelliere deve dare atto della presenza dei magistrati collegati da remoto.

In data 31 marzo 2020, poi, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha poi adottato **il decreto n. 47**, che ha integrato i precedenti decreti emessi stabilendo che:

- sono rinviati d'ufficio e fuori udienza tutti i procedimenti già fissati nelle udienze e nelle camere di consiglio nel periodo fino al 15 aprile 2020, salvo quelli indifferibili ex art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020, per la cui trattazione i Presidenti di ciascuna Sezione sono tenuti ad individuare una udienza settimanale. In tale udienza vanno trattati anche i procedimenti per i quali, a mezzo PEC, i difensori degli imputati detenuti hanno chiesto la trattazione nel termine di tre giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito istituzionale della Corte;

- sono rinviati d'ufficio e fuori udienza tutti i procedimenti fissati nelle udienze e nelle camere di consiglio nel periodo 16 aprile – 30 giugno 2020.

In questo secondo periodo, tuttavia, sono state previste alcune eccezioni al rinvio dei procedimenti. In particolare, è stata prevista la trattazione:

- a) dei procedimenti indifferibili di cui all'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020 (quindi, anche quelli a carico di persone detenute o sottoposte a misure cautelari o di sicurezza, che espressamente chiedono la trattazione);

b) degli ulteriori procedimenti in cui non sia costituita la parte civile nel giudizio di merito e

1) si debba dichiarare *ictu oculi* l'estinzione del reato o della pena;

2) occorra procedere *de plano* nei confronti di internati, imputati detenuti o sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari.

Dunque, questa seconda eccezione:

- non riguarda tutti gli imputati sottoposti a una qualsiasi misura cautelare, ma solo quelli a cui è stata applicata la custodia in carcere o gli arresti domiciliari;

- non presuppone una espressa richiesta dell'imputato sottoposto alla misura cautelare;

- riguarda esclusivamente i procedimenti "*de plano*", locuzione con la quale pare debba farsi riferimento ai casi in cui la Corte debba dichiarare "*senza formalità*" l'inammissibilità del ricorso ex art. 610, comma 5-*bis*, cod. proc. pen.

L'avviso di fissazione ex art. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen. deve essere inviato nel rispetto dei termini di legge a far data dal 16 aprile 2020.

I magistrati della Corte possono ricevere gli atti regolamentari anche a casa, pure se fuori sede, a mezzo di servizio postale.

Le conclusioni e gli atti della Procura Generale sono depositati a mezzo PEC.

I difensori possono ricorrere alla PEC per far pervenire alla Corte memorie e motivi aggiunti. La PEC del difensore deve provenire dall'indirizzo mail del difensore quale risulta dal RE.G.IND.E., in modo da evitare qualsiasi problema di identificazione della provenienza dell'atto. La Corte, peraltro, si impegna ad individuare, con apposito protocollo da stipularsi con le organizzazioni forensi e con l'Avvocatura di Stato, ulteriori modalità di collaborazione che incentivino l'utilizzo delle tecnologie.

Nel periodo dell'emergenza epidemiologica, pertanto, in forza dei provvedimenti citati, è stato ritenuto ammissibile il ricorso alla posta elettronica certificata anche "in entrata" nell'ufficio giudiziario, il cui utilizzo è stato espressamente disciplinato, seppur per l'udienza camerale partecipata e per quella pubblica, dall'art. 83, comma 12-*ter*, d.l. n. 18 del 2020, come in seguito sarà segnalato. A tale proposito, al fine di garantire la funzionalità del meccanismo posto in essere, in calce ai decreti del primo Presidente sono indicati gli indirizzi PEC delle diverse sezioni della Corte. Il provvedimento, poi, è stato pubblicato nel sito web della Corte di cassazione in modo da rendere edotte le parti.

In data 9 aprile 2020, inoltre, è stato sottoscritto un protocollo di intesa fra la Corte di cassazione, la Procura Generale presso la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense per la trattazione delle adunanze civili ed udienze penali camerale non partecipate, durante il periodo dell'emergenza determinata dalle disposizioni dettate per impedire il contagio da COVID 19.

Tale protocollo, frutto di una sinergia finalizzata a realizzare uno strumento funzionale alla situazione emergenziale, prevede la collaborazione per la digitalizzazione degli atti processuali (per mezzo dell'invio di copia informatica di quelli già depositati in originale

cartaceo secondo le forme ordinarie e con il deposito di memorie e motivi aggiunti tramite posta elettronica certificata).

Il difensore, in particolare, provvede a trasmettere gli atti richiesti, dei quali abbia la disponibilità, mediante invio dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal RE.G.IND.E., tanto agli indirizzi di posta elettronica certificata delle cancellerie della Corte di cassazione e delle segreterie della Procura Generale, previamente comunicati al Consiglio Nazionale Forense ed adeguatamente pubblicizzati sui rispettivi siti internet dei soggetti che hanno sottoscritto il protocollo, quanto all'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori delle altre parti processuali risultante dai pubblici registri di cui all'art. 16.ter del d.l. n. 179 del 2012 e successive modificazioni.

Tale protocollo prevede lo svolgimento delle udienze camerale per mezzo di strumenti di collegamento da remoto già resi disponibili dall'amministrazione e, in particolare, mediante *Microsoft Teams*.

Con il decreto n. 55 del 10 aprile 2020, ancora, i precedenti provvedimenti sono stati adeguati al sopravvenuto art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 che, al comma 1, ha prorogato il termine finale del periodo di sospensione delle attività giudiziarie previsto dall'art. 83, comma 1 e 2, d.l. n. 18 del 2020 dal 15 aprile all'11 maggio 2020, conseguentemente rideterminando il termine iniziale del periodo successivo al 12 maggio 2020.

In forza del decreto n. 55 del primo Presidente si è previsto che :

1) tutti i procedimenti già fissati nelle udienze e nelle camere di consiglio nel periodo fino all'11 maggio 2020 (e non più fino al 15 aprile) siano rinviati d'ufficio e fuori udienza ad una data successiva al 30 giugno 2020, salvo quelli per cui ricorrono le ipotesi previste dall'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020;

2) in questo periodo sia fissata una udienza settimanale per la trattazione dei procedimenti nei quali scadono i termini di cui all'art. 304 cod. proc. pen. e per quelli in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e per la trattazione dei ricorsi per i quali i detenuti, gli internati e i proposti hanno chiesto la trattazione;

3) i procedimenti già fissati nelle udienze e nelle camere di consiglio dal 12 maggio (e non dal 16 aprile) al 30 giugno siano rinviati d'ufficio, salvo:

- quelli per i quali i termini di cui all'art. 304 cod. proc. pen. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 (ex art. 36, comma 2, d.l. n. 23 del 2020);

- quelli già individuati con i provvedimenti precedenti, come dapprima indicati.

12. Il procedimento camerale partecipato e l'udienza pubblica (art. 83, comma 12-ter, d.l. n. 18 del 2020).

L'art. 83, comma 12-ter, del d.l. n. 18 del 2020, introdotto dalla legge di conversione, ha disciplinato il giudizio di cassazione e, in modo particolare, il procedimento camerale partecipato di cui all'art. 127 cod. proc. pen. e l'udienza pubblica ex art. 614 cod. proc. pen.

Secondo il primo periodo di detta norma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma delle disposizioni citate, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Anche in questo caso, l'art. 3, comma 1, lett. i), del d.l. n. 28 del 2020 ha esteso il termine finale di efficacia della norma al 31 luglio 2020.

Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata.

La cancelleria, con lo stesso mezzo, provvede immediatamente a inviare l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata.

La previsione relativa alla "trasformazione" delle udienze camerali e delle udienze pubbliche in udienze "de plano", ovvero senza partecipazione delle parti, pare stabilire un necessario e non derogabile (salvo diversa richiesta delle parti) *modus procedendi* in tal modo venendo le disposizioni degli artt. 127 e 614 cod. proc. pen. temporaneamente rese inapplicabili per il periodo emergenziale in questione, in quanto sostituite appunto dal comma 12 *ter*: in tal senso appaiono concorrere tra loro la *ratio* della norma, ispirata alla necessità, che ha fondato anche la ragione del comma 12-bis, di evitare il rischio di contagio derivante dalla pluralità di presenze, e lo stesso dettato letterale che, come visto, stabilisce che la Corte "proceda" con dette modalità. Del resto, proprio la circostanza che, ove le parti chiedano la trattazione orale, si debba invece tornare ad applicare gli artt. 127 e 614 cod. proc. pen., conferma che, fatta salva tale unica ipotesi, la regola ha valore generale non derogabile.

Alla deliberazione, invece, si procede "anche" (e, dunque, non necessariamente) con le modalità di cui all'art. 83, comma 12-*quinquies*, dello stesso d.l. n. 18 del 2020, su cui si dirà più oltre; in particolare, non si procede alla lettura del dispositivo ex art. 615, comma 3, cod. proc. pen., di cui è prevista invece la comunicazione alle parti.

Dopo la modifica della disposizione in esame da parte dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 28 del 2020, "il difensore di una delle parti private o il procuratore generale", tuttavia, può presentare richiesta di discussione orale. La possibilità di ottenere il "ripristino" del rito disciplinato da codice di rito, pertanto, è stata estesa dal difensore del solo ricorrente, a quelli delle parti private e al Procuratore generale, con una scelta normativa che potrebbe essere complessivamente non pienamente coerente con la *ratio* della norma che consiste nell'evitare, per un tempo circoscritto, il rischio di diffusione dell'epidemia. Tale richiesta deve essere formulata per iscritto alla cancelleria entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata a mezzo di posta elettronica certificata.

Il medesimo art. 83, comma 12-ter, d.l. n. 18 del 2020, poi, prevede che le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale.

Tali disposizioni – ed in particolare quella che consente di “trasformare” il rito ordinario già fissato in quello disciplinato dall’art. 83, comma 12-ter, d.l. n. 18 del 2020 - non paiono tuttavia applicabili alle udienze camerale partecipate e a quelle pubbliche già fissate, secondo la procedura ordinaria di cui all’art. 127 e 614 cod. proc. pen., nel periodo in questione – compreso tra la data di conversione del decreto legge e il 30 giugno 2020 – perché indifferibili per legge rientrando nel catalogo di cui all’art. 83, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020.

Sul punto va precisato che, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e comma 7, lett. g), del d.l. più volte indicato, nell’arco temporale tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020, il Capo dell’ufficio giudiziario può disporre il rinvio dell’udienze a data successiva a quella del 30 giugno 2020, “con le eccezioni di cui al comma 3”. I procedimenti che rientrano in queste eccezioni, pertanto, non sono differibili; la conseguente fissazione disposta in forza delle norme processuali appena indicate non può dunque che restare ferma, conservando piena validità in forza del principio *tempus regit actum*. La mancata applicazione del rito di cui all’art. 83, comma 12-ter, del d.l. n. 18 del 2020 a tali giudizi, d’altra parte, non pare recare alcun pregiudizio ai diritti della difesa, perché la partecipazione in aula in luogo della cartolarizzazione del contraddittorio disposta dalla nuova norma, che sarebbe l’oggetto della eventuale richiesta difensiva ex art. 83, comma 12-ter, d.l. n. 18 del 2020 preclusa secondo l’interpretazione proposta, è già stata disposta; il difensore, poi, può comunque depositare una memoria, come consentito dalla nuova norma inserita nel decreto legge dalla legge di conversione; ed infine, il difensore che ritenesse non indispensabile la propria comparizione in aula, potrebbe in ogni caso non partecipare, senza incorrere in alcuna sanzione processuale.

La previsione del penultimo periodo dell’art. 83, comma 12-ter, d.l. n. 18 del 2020, come introdotto dalla legge n. 27 del 2020, che dispone la “cameralizzazione non partecipata” delle udienze già fissate ai sensi degli artt. 127 e 614 cod. proc. pen. (“Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale”), dunque, non andrebbe riferita ai giudizi già fissati in detto periodo perché ricompresi nel catalogo di quelli indifferibili per legge ex art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020, ma agli eventuali ulteriori giudizi di legittimità fissati nell’arco temporale indicato che non fossero ricompresi nell’elenco di quelli indifferibili (si tratta di quelli di cui al punto B), n. 4), del decreto del Primo Presidente della Corte n. 55 del 10 aprile 2020 che rinvia al punto 2), lett. d) del decreto del Primo Presidente n. 47 del 31 marzo 2020).

È appena il caso di aggiungere, invece, che la necessità di rispettare, in sede di fissazione dell'udienza, il termine di venticinque giorni durante il quale la difesa può avanzare la richiesta di trattazione orale finisce con il circoscrivere nettamente lo spazio temporale di efficacia della nuova disposizione che viene così stabilito a decorrere almeno dal venticinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, ma che non va oltre il 31 luglio 2020.

La norma prevede anche che se la richiesta di trattazione orale è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato per consentire di fissare l'udienza.

Il modello procedimentale disegnato dall'art. 83, comma 12-*ter*, d.l. n. 18 del 2020, come introdotto dalla legge di conversione n. 27 del 2020, in particolare, fa un largo ricorso alla posta elettronica certificata, che è impiegato anche per la ricezione delle richieste provenienti dalle parti. Questo strumento, infatti, deve essere adoperato dalla Procura Generale della Corte per inviare alla cancelleria le proprie conclusioni; con lo stesso mezzo, la cancelleria deve trasmettere queste conclusioni ai difensori delle parti, i quali formulano sempre con *e-mail* certificata le proprie conclusioni. La stessa richiesta di discussione orale deve essere avanzata dai difensori con PEC. Si tratta di un aspetto di notevole innovazione, ancorché limitato al periodo di efficacia della disposizione in esame. È noto, infatti, che l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, sulla base dell'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, ritiene che, nel processo penale, l'invio di istanze a mezzo posta elettronica certificata non sia consentito alle parti private, essendo questo strumento utilizzabile solo per le notificazioni da parte della cancelleria a persona diversa dall'imputato (cfr., con riferimento ad esempio all'invio di una istanza di rinvio per legittimo impedimento, di recente, Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Antille, Rv. 276915; in ordine ad una istanza di rimessione in termini, Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015, Livisiano, Rv. 263189; per l'inammissibilità dell'invio di motivi aggiunti al ricorso per cassazione a mezzo PEC, cfr. Sez. 1, n. 2020 del 15/11/2019, Turturro, Rv. 278163; per l'inammissibilità della proposizione di una impugnazione a mezzo PEC, tra le altre, Sez. 5, n. 12347 del 13/12/2017, dep. 2018, Gallo ed altri, Rv. 272781).

Con decreto n. 69 del 30 aprile 2020, il Primo Presidente della Corte di cassazione ha recepito le disposizioni illustrate, stabilendo, tra l'altro, che, se è presentata richiesta di trattazione orale, fermo il relatore già designato, la trattazione sia di regola rinviata ad una successiva udienza già individuata secondo il calendario o sulla base delle indicazioni del Presidente titolare della Sezione.

13. La disciplina delle deliberazioni collegiali (art. 83, comma 12-*quinq*ues, d.l. n. 18 del 2020).

Secondo il nuovo art. 83, comma 12-*quinq*ues, del d.l. n. 18 del 2020, anch'esso introdotto dalla legge n. 27 del 2020 di conversione del d.l., le deliberazioni collegiali, civili o

penali, *“possono essere assunte”* mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia (DGSIA).

La norma prevede la possibilità di deliberare a distanza, stabilendo che il luogo da cui si collegano i magistrati debba considerarsi camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

Anche in tale caso, trattandosi di una disposizione introdotta dalla legge di conversione del decreto, ma con termine iniziale di efficacia fissato al 9 marzo 2020, essa appare destinata anche a ratificare le eventuali deliberazioni che si fossero già svolte con queste modalità in assenza di uno specifico fondamento normativo (cfr., in questi termini, anche il dossier del 22 aprile 2020, predisposto dagli uffici del Parlamento, vol. II, pag. 117).

Nei procedimenti penali, in particolare, la norma pare consentire che nessun componente del collegio sia presente nell'ufficio giudiziario, collegandosi da questo luogo istituzionale con gli altri. E' infatti previsto che il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato provveda a sottoscrivere il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e che il provvedimento sia depositato in cancelleria dopo la deliberazione ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.

Il legislatore, pertanto, sembra aver raccolto l'indicazione contenuta nel provvedimento n. 44 del 23 marzo 2020 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, che disciplina le modalità di deliberazione collegiale a distanza, pur essendo in quest'ultimo stato stabilito che il Presidente del collegio o un magistrato da questi delegato deva essere presente nella camera di consiglio della Corte per redigere il ruolo informatico mediante il Sistema informatico civile (SIC) e consegnarlo, una volta sottoscritto, alla cancelleria perché sia accluso al verbale dell'udienza non partecipata, nel quale si deve dare atto della presenza dei magistrati collegati da remoto e della disponibilità degli atti tramite la stessa piattaforma informatica adoperata per il collegamento.

Anche questa disposizione è stata modificata dall'art. 3 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, poi, è intervenuto sulla nuova norma, aggiungendo all'art 83, comma 12-quinquies, del d.l. n. 18 del 2020 un ulteriore periodo secondo cui «nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto». Tale soluzione, in verità, sembra già insita nelle disposizioni che hanno disciplinato il procedimento penale da remoto, risolvendosi, a fronte comunque della difficoltà di conciliare una *“trattazione non da remoto”* con una *“deliberazione da remoto”*, in un mero chiarimento idoneo a fugare qualsiasi dubbio in proposito.

Redattori: Paolo Di Geronimo, Luigi Giordano

Il Vice Direttore
Gastone Andreazza